



CITTA' DI MONTESCAGLIOSO

Provincia di Matera

C.A.P. 75024

Via Cosimo Venezia n. 1

Tel. 0835/2091 – Fax 0835/209239



ORDINANZA SINDACALE N. 1089 DEL 31/12/2021

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI DIVIETO DIVIETO DEI BOTTI DI CAPODANNO

IL SINDACO

Considerato che:

- durante il periodo delle Festività di fine anno/Capodanno è consuetudine effettuare l'accensione ed il lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;
- tale usanza implica un oggettivo pericolo, anche per gli artifici dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse accidentalmente colpito;
- una serie di conseguenze negative si possono determinare per la quiete pubblica, la sicurezza e l'incolumità delle persone;
- analogamente è esposto ai medesimi rischi l'ambiente che ci circonda, deturpando, inoltre, il decoro urbano e pregiudicando l'igiene pubblica delle strade, oltre all'emissione di sostanze nocive per la salute delle persone;
- lo scoppio degli artifici pirotecnici costituisce pericolo e può arrecare un danno anche agli animali ed alla fauna selvatica;
- i rischi descritti riguardano non solo gli artifici esplosivi la cui vendita è espressamente vietata, ma anche quelli ammessi alla libera vendita.

Ritenuto pertanto che:

- è necessario salvaguardare l'incolumità psicofisica di cittadini ed animali, nonché promuovere e tutelare il decoro urbano ed il patrimonio pubblico e privato;
- è necessario evitare assembramenti che si potrebbero verificare per l'accensione dei fuochi al fine di prevenire e contenere i contagi per Covid-19.

Visti:

- gli artt. 7 bis del D.lgs. n.267/2000;
- la Legge 24 luglio 2008 n.125 di conversione del D.L. 23 maggio n. 92;
- l'art. 57 del TULPS;
- il D.lgs. del 04/04/2010 n.58 modificato con D.lgs. del 25/09/2012 n.176;
- il vigente Regolamento di Polizia Municipale di questo Comune;
- la legge 689/1981 e ss.mm.ii.;
- l'art. 54 D.lgs. n. 267/2000 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

Vista la nota con la quale è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Matera la presente Ordinanza;

Vista la nota della Prefettura protocollata in data 31/12/2021 con il n. 0018307/A che esprime parere favorevole al divieto dei botti;

ORDINA

Dalle ore 14.00 del giorno 31 dicembre 2021 e sino alle ore 23.00 del 7 gennaio 2022 è fatto divieto di far esplodere artifici pirotecnici che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali ad esempio rauti e petardi, in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati (quali ad esempio all'interno di scuole, comunità varie, uffici pubblici, ricoveri di animali, condomini, vie, piazze ed aree pubbliche) dove transitano o siano presenti persone e/o animali, fatti salvi spettacoli di fuochi d'artificio preventivamente autorizzati dalle competenti autorità, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

Il divieto è altresì esteso a tutti coloro che avendo la disponibilità di aree private ne consentano ad altri l'uso per effettuare gli spari vietati nella presente Ordinanza.

Il divieto non si applica agli artifici ad effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose, ect.

Gli artifici consentiti devono essere acquistati esclusivamente dai rivenditori autorizzati, muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico.

E' vietata la vendita di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico ai minori di anni 18.

SI AVVISA

Che la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, di importo compreso tra 25,00 e 500,00 euro, il sequestro del materiale utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 20 comma 5 della richiamata legge, fatte salve, inoltre, eventuali ed ulteriori sanzioni penali ed amministrative della Legge.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo Pretorio del Comune di Montescaglioso e trasmessa alla Questura di Matera, alla Prefettura di Matera, alla locale Stazione Carabinieri di Montescaglioso, alla locale Polizia Municipale.

Gli Agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente Ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. per la Basilicata oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Montescaglioso 31 dicembre 2021

Il Sindaco
Dott. Vincenzo Zito

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

VINCENZO ZITO in data 31/12/2021